

Regione Lazio

**DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 ottobre 2022, n. G13395

L. R. 17/95 - DGR n. 460/2018. Piano di assestamento faunistico-venatorio del cinghiale e proposta di prelievo in selezione nell'Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (ATC RM1) - Stagione venatoria 2022/2023.

Oggetto: L. R. 17/95 – DGR n. 460/2018. Piano di assestamento faunistico-venatorio del cinghiale e proposta di prelievo in selezione nell’Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (ATC RM1) – Stagione venatoria 2022/2023.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA,
FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale* e ss. mm. e ii;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e ss. mm. e ii;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si individua *nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17*”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “*Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni*”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 06/09/2022 con la quale è stato conferito l’incarico *ad interim* di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale;



VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021, avente ad oggetto “*Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio Francesco Burgo*”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11861 del 09/09/2022, avente ad oggetto “*Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. ai Dirigenti della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste*”;

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 “*L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti materia faunistico venatoria"*”.

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “*Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 concernente: “*Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: “*L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati*”, ed in particolare l'allegato 2 “*Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: cinghiale*”;

DATO ATTO che la DGR n. 460 del 02/08/2018 disciplina nel dettaglio il procedimento per l'approvazione dei piani di gestione della caccia di selezione agli ungulati, tra cui la specie cinghiale e nell'Allegato 2, art. 2 dispone che il Piano di gestione faunistica e venatoria, è approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta del Lazio n. 650 del 28 luglio 2022 “*Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP*”;

CONSIDERATO che il PRIU prevede che, “*trattandosi di un piano regionale che interessa al contempo attività di caccia con tecniche selettive e attività di controllo numerico, nonché porzioni di territorio ricadenti sia in aree venabili che in aree con divieto di caccia, aree urbane comprese, tale piano si configura anche come **Piano di controllo**, per il quale è richiesto il parere Ispra, per gli aspetti di competenza, ai sensi delle L. 157/92, art. 19 comma 2, per le attività di controllo numerico in territorio venabile e nelle aree a divieto di caccia e della L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per le attività di prelievo selettivo in caccia*”.



VISTE le linee guida per la gestione degli ungulati, cervidi e bovidi pubblicato dall'ISPRA nel settembre 2013, che prevedono tempi di prelievo in deroga all'art. 18 della Legge 157/92, ai sensi del D.L. 30.09.2005 n. 203 art. 11 quaterdecies, convertito in legge 248/2005;

VISTO il "Piano di assestamento faunistico-venatorio del cinghiale e proposta di prelievo in selezione – stagione venatoria 2022/2023", inoltrato dall'ATC RM1 con nota prot. 2153 del 08/09/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 853438, che prevede un piano di prelievo secondo la tabella seguente:

AREA	F1	F2	M1	M2	TOTALI
ATC RM1	546	364	294	196	1400
Distretto A	136	91	74	49	350
Distretto B	218	146	118	78	560
Distretto C	191	127	103	69	490

CONSIDERATO, inoltre, che il "Piano di assestamento faunistico-venatorio del cinghiale e proposta di prelievo in selezione – stagione venatoria 2022/2023", prevede, in considerazione della presenza di individui presentanti un fenotipo riconducibile all'incrocio con il suino domestico che ha rappresentato circa il 5 % dei prelievi effettuati, la possibilità di prelevare tali individui in via prioritaria e al di fuori del piano di prelievo, in modo da favorire l'eradicazione di tale fenotipo;

RITENUTO opportuno approvare "Piano di assestamento faunistico-venatorio del cinghiale e proposta di prelievo in selezione – stagione venatoria 2022/2023", come proposto dall'ATC RM1, al fine di contribuire al contenimento della specie e della diffusione della Peste Suina Africana;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, nei tre distretti A, B e C individuati nell'ATC RM1 il seguente Piano di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), da attuarsi dalla data di esecutività del presente provvedimento al 30 settembre 2023:

AREA	F1	F2	M1	M2	TOTALI
ATC RM1	546	364	294	196	1400
Distretto A	136	91	74	49	350
Distretto B	218	146	118	78	560
Distretto C	191	127	103	69	490



2. di autorizzare il prelievo di individui presentanti un fenotipo riconducibile all'incrocio con il suino domestico in via prioritaria e al di fuori del piano di prelievo, in modo da favorire l'eradicazione di tale fenotipo;
3. di stabilire che il Piano di prelievo deve essere eseguito nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella DGR n. 460/2018 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta del Lazio n. 650 del 28 luglio 2022 "*Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022*, nonché delle principali prescrizioni di seguito richiamate:
 - le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) dovranno rispettare il numero, la ripartizione fra sesso e classe di età come previsto nel piano e concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2023;
 - il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l'uso esclusivo delle armi consentite di cui all'art. 21 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018;
 - per quanto riguarda gli orari di caccia, per il periodo di vigenza del piano regionale (PRIU) è consentito, sia per i piani già in essere, sia per quelli futuri, l'estensione del prelievo selettivo in orari notturni con l'ausilio di opportuni strumenti per la visione in assenza di luce;
 - il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all'Albo regionale dei cacciatori di selezione (art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
 - la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il prelievo di selezione;
 - il selettore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposita fascetta datario numerata fornita dall'ATC, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto di abbattimento (art. 19 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
4. il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia allo scopo di sottoporre la carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana;
5. di stabilire che l'ATC RM1, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione, debba rendicontare all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro le risultanze del piano di gestione;
6. di stabilire che le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite compatibilmente alle prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19;
7. di stabilire che, dato l'elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, l'ATC RM1 deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;
8. di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto al Presidente pro tempore dell'ATC RM1 e di trasmetterlo per conoscenza al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali e alla Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale.



I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma (RM).

Non ricorrono le condizioni di applicazione del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore ad interim
(Ing. Wanda D'Ercole)